

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**  
**PROVINCIA DI RAVENNA**



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI  
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
AI SENSI DELLA L.R. 08/08/2001 n. 24  
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO  
PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO**

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2003

Regolamenti comunali assegnazione alloggi edilizia residenziale  
Dischetti regolamenti n. 15

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art.1 Oggetto del regolamento e definizioni

### **TITOLO II - ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI ALLOGGI**

Art.2 Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP

#### **CAPO I - NORME RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO**

Art.3 Bandi di concorso pubblico

Art.4 Contenuto e presentazione della domanda

Art.5 Punteggi di selezione della domanda

Art.6 Formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva)

Art.7 Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione

#### **TITOLO III - NORME GENERALI CAPO I - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

Art.8 Commissione per l'approvazione della Graduatoria

Art.9 Competenze della Commissione

Art.10 Graduatorie speciali

Art.11 Accertamento dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione

Art.12 Individuazione degli alloggi da assegnare e standard dell'Alloggio

Art.13 Assegnazioni alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa

Art.14 Scelta, consegna degli alloggi e rinuncia

Art.15 Subentro nella domanda di assegnazione

Art.16 Rinvio ad altra disciplina e regime transitorio

Art.17 Entrata in vigore

**TABELLA "A"**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento è redatto, ai sensi del 2° comma dell' art. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio del Comune di Castel Bolognese.

## **TITOLO II ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

### **Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**

All'assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante concorso pubblico, di norma con cadenza biennale, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali.

## **CAPO I NORME RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO**

### **Art. 3 - Bandi di Concorso Pubblico**

1. Il Bando di concorso di cui al precedente art. 2, è di carattere generale e deve essere indetto dal Comune, di norma, ogni quattro anni dalla data di pubblicazione del precedente Bando generale. In sede di prima applicazione, il Bando sarà indetto entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi vengono assegnati sulla base dell'ultima graduatoria formulata in applicazione della normativa previgente.
3. Le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure di esame delle domande inoltrate nell'ambito del Bando generale, vengono aggiornate di norma biennialmente mediante la pubblicazione di Bandi Integrativi con le stesse modalità previste per la pubblicazione dei Bandi generali.
4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.
5. Il Bando di concorso generale, integrativo e speciale deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione, fornendo copia alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini nonché attraverso ulteriori idonee forme. Dovrà inoltre assicurare l'informazione ai cittadini italiani residenti all'estero applicando le procedure all'uopo previste dal competente Ministero degli Affari Esteri.
6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale deve contenere i seguenti elementi:
  - a. l'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;
  - b. le modalità di presentazione della domanda;
  - c. il termine non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda;
  - d. l'ulteriore termine, non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da parte di cittadini italiani residenti all'estero;
  - e. i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio;
  - f. le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento;
  - g. le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

### **Art. 4 - Contenuto e presentazione della domanda**

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini prefissati, deve indicare:

- a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
  - b) la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
  - c) il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
  - e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
  - f) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
  - g) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Il Comune è autorizzato alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili".

#### **Art. 5 - Punteggi di selezione della domanda**

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
2. Le modificazioni della tabella "A" sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale previo parere del "tavolo di concertazione provinciale" di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/01.

#### **Art. 6 - Formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva)**

1. Il Comune che ha indetto il bando di concorso, procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.
3. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti e/o condizioni dichiarate nella domanda, potrà verificare la veridicità delle stesse attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di controlli amministrativi.
4. Entro il termine indicativo di trenta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune, con propria determinazione, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la richiesta di esame suppletivo, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune cui la stessa territorialmente si riferisce, per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Di ciò sarà data comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente nonché alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini.
6. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda al Comune.
8. Entro i successivi trenta giorni il Comune, con propria determinazione, approva la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla Commissione di cui al successivo art. 8.
9. La pubblicazione e pubblicizzazione della graduatoria definitiva, seguirà le stesse procedure previste per la graduatoria provvisoria (comma 5 del presente articolo).

#### **Art. 7 - Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione**

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente articolo 6, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse.
3. Ogni quattro anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
4. Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi, il Comune può individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalle norme vigenti.

## **TITOLO III NORME GENERALI**

### **CAPO I PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

#### **Art. 8 - Commissione per l'approvazione della Graduatoria**

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione Sovracomunale per i Comuni di Faenza, Castelbolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme composta da:

- Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Sindaci;
- Un funzionario designato dall'Ente Gestore del patrimonio ERP;
- Due tecnici o esperti nominati dall'Assemblea dei Sindaci;
- Un tecnico o esperto indicato da ogni Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative;
- Il funzionario dell'Ufficio Casa del Comune di residenza degli assegnatari le cui domande vengano esaminate per ricorsi, casi di difficile interpretazione o formulazione della graduatoria definitiva;
- Il Sindaco (o suo delegato) del Comune di residenza degli assegnatari le cui domande vengano esaminate per ricorsi, casi di difficile interpretazione o formulazione della graduatoria definitiva.

Per ogni componente è nominato il relativo supplente.

La Commissione sovracomunale nomina al suo interno un Vicepresidente.

Il ruolo di Segretario della Commissione è svolta dal Dirigente del Servizio o dal Personale amministrativo dell'Ufficio Casa del Comune di Faenza.

La seduta della Commissione è valida con la presenza di metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, compreso il Presidente.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e resta in carica per la durata di quattro anni dalla nomina.

#### **Art. 9 - Competenze della Commissione**

La Commissione ha competenze consultive sulle seguenti attività:

- a- esame dei ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria;
- b- esame delle domande che l'Ufficio Casa riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità;
- c- formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, previo il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche;
- d- accertamento dei requisiti e delle condizioni dei richiedenti, prima dell'assegnazione proposta dall'Ufficio, ed eventuale riposizionamento degli interessati nel caso di modifica di punteggio.

#### **Art. 10 - Graduatorie speciali**

1. Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti ai quali sono state riconosciute le seguenti condizioni previste dalla tabella "A" allegata al presente regolamento:

- A1) caso di anziano ultrasessantenne,
- A8) caso di adulto con minore/i a carico,
- A10) caso di coppia di nuova formazione.

L'inserimento in tali graduatorie speciali, avverrà col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.

2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma può essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto A4-A5-A6 e C6 dalla tabella "A" allegata al presente regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

#### **Art. 11 - Accertamento dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione**

1. Il Comune provvede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione, devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP.
3. Il Comune predispone accertamenti anche in merito alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria definitiva.
4. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune richiesta di esame suppletivo.
5. La richiesta di esame suppletivo viene valutata dal Comune, anche avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8, il quale nei successivi quindici giorni comunica all'interessato la decisione assunta.
6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria precedente a quella del primo nominativo con pari punteggio.
7. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda.

#### **Art. 12 - Individuazione degli alloggi da assegnare e Standard dell'alloggio**

1. Sulla base, e seguendo l'ordine determinato dalle graduatorie definitive generale e/o speciali, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri:
  - a- composizione del nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione nel rispetto degli standard abitativi di seguito indicati;
  - b- nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione con presenza di particolari situazioni quali presenza di anziani, disabili o altre condizioni che possano determinare la necessità di assegnazione di alloggi con specifiche caratteristiche.
2. Qualora il Comune abbia affidato la gestione del patrimonio abitativo a soggetto esterno, quest'ultimo fornirà al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari.
3. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi nel rispetto dei seguenti standard abitativi:

n° componenti il nucleo familiare assegnatario	Superficie dell'alloggio Minimo mq.	Superficie dell'alloggio Massimo mq.
Fino a 2		45 (*)
3-4	46	60
5	61	75
6 in su	76	Oltre 90 mq.

Per superficie dell'alloggio si intende la superficie calpestabile della sola parte abitativa.

(\*) Nel caso in cui l'alloggio di superficie inferiore a 45 mq. sia dotato di n. 2 camere da letto, potrà essere assegnato solo in presenza di n. 2 persone che non siano coniugi o conviventi more-uxorio.

4. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e 3 che precede, in caso di assegnazione ad un nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della composizione del nucleo aumentata del numero dei nascituri.
5. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono:
  - peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso;
  - caratteristiche dell'alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare interessato.
6. L'alloggio con una sola camera da letto è considerato adeguato per un nucleo familiare composto al massimo da due persone.
7. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.
8. L'accettazione o il rifiuto dell'alloggio dovrà essere fatto constare da idonea sottoscrizione dell'interessato.
9. Nel caso in cui non siano disponibili alloggi rispondenti ai concorrenti portatori di handicap e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, il Comune manterrà la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.
10. Il nucleo familiare assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

#### **Art. 13 - Assegnazione di alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa**

1. Il Comune, qualora abbia optato per l'assegnazione degli alloggi in base al concorso pubblico, potrà procedere alle assegnazioni in deroga per particolari situazioni di emergenza abitativa secondo quanto di seguito riportato.
2. Il Comune, sentite le Organizzazioni Sindacali, riserva una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da determinare annualmente in relazione alla graduatoria in essere, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa.
3. Le specifiche situazioni e condizioni di emergenza abitativa sono stabilite in accordo con le Organizzazioni Sindacali.
4. Nei casi di cui al comma 2, il Comune può provvedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due anni.
5. I beneficiari delle assegnazioni in deroga debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.
6. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 4:
  - previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - previa verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato.
7. Nel caso in cui non si proceda ai sensi dei commi 5 e 6, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.

#### **Art. 14 - Scelta, consegna degli alloggi e rinuncia**

1. Il Comune, seguendo l'ordine definito dalla graduatoria definitiva, convoca, a mezzo lettera raccomandata r.r., gli aventi diritto per informarli degli alloggi disponibili per l'assegnazione, fissando un termine per la presentazione presso gli uffici competenti. Trascorso inutilmente tale termine, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
2. Il Comune, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza.
3. In ogni caso l'assegnatario dispone di un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio e la sottoscrizione del relativo verbale di accettazione.

4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi fra quelli che si renderanno in futuro disponibili. Il Comune procederà pertanto alla riconvocazione dell'assegnatario nel caso in cui si rendano disponibili alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.
6. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Comune o l'eventuale soggetto esterno affidatario della gestione del patrimonio abitativo, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. Il Comune stabilisce in trenta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
8. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente.
9. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione.

#### **Art. 15 - Subentro nella domanda di assegnazione**

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito ai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 24/01 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 24 comma 4 della L.R. 24/01, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purché tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge.

#### **Art. 16 - Rinvio ad altra disciplina e regime transitorio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dalla Legge Regionale 24/01.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

**TABELLA A**  
**PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE**  
**DOMANDE**

**CONDIZIONI SOGGETTIVE**

**MAX 30/100**

<b>A1</b>	<b>NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI</b> Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da ultrasettantenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	<b>10</b>
<b>A2</b>	<b>NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASESSANTENNI</b> anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	<b>8</b>
<b>A3</b>	<b>PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE</b> E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.	<b>6</b>
<b>A4</b>	<b>PRESENZA DI HANDICAP</b> Invalidità totale o non autosufficienza	<b>10</b>
<b>A5</b>	minore con handicap	<b>8</b>
<b>A6</b>	Invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100%	<b>6</b>
<b>A7</b>	<b>SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (cumulabile con A1, A2, A4, e A6)</b> Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali.	<b>5</b>
<b>A8</b>	<b>ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE</b>	<b>15</b>
	<b>SITUAZIONE DI FAMIGLIA</b>	

**A9** Per ogni figlio minorenni a carico o maggiorenne se portatore di handicap **4**

**A10** **GIOVANE COPPIA** **10**  
Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o convivente more uxorio da almeno 2 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

**A11** **EMIGRANTI** **5**  
Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

**I punteggi delle condizioni soggettive A1, A2, A3, non sono cumulabili fra loro.**

**Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1, A2, A8, subordinatamente a non coabitazione con altri.**

**I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.**

**CONDIZIONI SOCIALI** **max 10/100**

**B1** **NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO** **10**  
Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali.

**CONDIZIONI OGGETTIVE** **max 35/100**

**C1** **SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO** **35**

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando. (non cumulabile con altre cond.oggettive ad eccezione di nucleo sostenuto dai Servizi sociali attestato con relazione del Dirigente dei Servizi sociali).

**C2** **RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI DALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO O ALLOGGIO DI SERVIZIO.** **20**

Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità ad eccezione dei nuclei sostenuti dai Servizi sociali. Tale particolare situazione dovrà essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi sociali. Non cumulabile con altre condizioni oggettive.

**C3** **SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DAL COMUNE O ALTRI ORGANISMI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA, PREVIO ACCORDO CON IL COMUNE.** **35**

Non cumulabili con le altre condizioni oggettive.

La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero; anche in tale ultima situazione è necessario l'accordo e la definizione con il Comune.

**C4** **ALLOGGIO ANTIGIENICO (o privo di servizi igienici)** **10**

Documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni

C1, C2, C3.

<b>C5</b>	<b>SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA</b> (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).	<b>35</b>		
<b>C6</b>	<b>ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE</b> Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.	<b>20</b>		
<b>C7</b>	<b>ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:</b> Punteggi di sovraffollamento			
	mq alloggio	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
	fino a 28 mq	2 persone	3	4 e oltre
	da 29 a 38 mq	3 persone	4	5 e oltre
	da 39 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre
	da 43 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre
	da 57 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre
	La superficie dell'alloggio dovrà essere misurata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a, della L.n.392/1978.			

**I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.**

**Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data di chiusura del bando.**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

**max 15/100**

<b>D1</b>	<b>VALORE ISEE</b> Da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso (quindi € 7.500) prevista dalla Delibera Consiglio regionale n.327/2002.	<b>5</b>
-----------	--	----------

**D2****INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISEE**

FASCIA CANONE/ISEE	VALORE ISEE	INCIDENZA	
A al 14%	Fino a €4.100	non inferiore	<b>10</b>
B al 18%	Da €4.100,01 a €7.700	non inferiore	<b>8</b>
C al 24%	Da €7.700,01 a €10.300	non inferiore	<b>6</b>
D al 30%	Da €10.300,01 a €15.000	non inferiore	<b>4</b>

I suddetti valori ISEE sono da aggiornare biennialmente sulla base del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei due anni precedenti alla data di approvazione del regolamento comunale.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI****max 10/100**

<b>E 1</b>	<b>PUNTI AGGIUNTIVI AL REDDITO ISEE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO D1</b>	<b>5</b>
<b>E 2</b>	<b>ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</b> Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri.	<b>5</b>
<b>E 3</b>	<b>NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE</b> Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di chiusura del bando, sposata o convivente more uxorio da almeno 2 anni.	<b>5</b>